

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale

per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale

Servizio Polizia Stradale - Divisione 2^a

N.300/A/26784/116/1

Roma, lì 13 ottobre 1997

OGGETTO: Art. 9 D.P.R. 30.4.1992, n. 285. Competizioni ciclistiche su strada
Autorizzazione prefettizia allo svolgimento. Procedura di rilascio.

Ai Prefetti della Repubblica LORO SEDI

Al Commissario del Governo per la provincia di BOLZANO E TRENTO

Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta AOSTA

Ai Questori della Repubblica LORO SEDI

Ai Dirigenti dei Compartimenti della Polizia Stradale LORO SEDI

e, per conoscenza,

Al Ministero dei Lavori Pubblici

Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale ROMA

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza ROMA

Come è noto, l'entrata in vigore del codice della strada del 1992 ha modificato ed innovato la disciplina delle competizioni sportive che si svolgono sulle strade, prevedendo all'articolo 9 che le autorizzazioni per gare ciclistiche interessanti un solo comune siano rilasciate dal sindaco, mentre, per quelle che interessano il territorio di più comuni, siano di competenza del prefetto.

Le problematiche operative e le difficoltà in ordine alle procedure di rilascio delle autorizzazioni prefettizie riscontrate in questo primo periodo di applicazione della normativa, rendono opportuno definire indirizzi unitari che consentano di meglio contemperare le esigenze della sicurezza con quelle della promozione dell'attività sportiva.

1. Pianificazione delle gare

Nella valutazione della possibilità di svolgimento della competizione sportiva su strada si dovrà tener conto delle reali esigenze della circolazione anche in funzione del percorso e contemperarle con quelle di promozione sociale che caratterizzano la manifestazione, esaminando - caso per caso - le prevedibili condizioni del traffico nelle giornate e nelle fasce orarie in cui questa dovrebbe svolgersi.

Allo scopo di pianificare le manifestazioni e consentirne una più agevole valutazione in relazione anche alle predette esigenze, entro il 15 febbraio di ogni anno i comitati Provinciali dalla Federazione Ciclistica Italiana e gli altri Enti di promozione sportiva, trasmetteranno alle Prefetture competenti il calendario delle competizioni agonistiche a tutti i livelli programmate per lo stesso anno che interessano il territorio di ciascuna prefettura. Incontri preliminari con la Questura, la Sezione di Polizia Stradale e gli enti proprietari delle strade interessate dalle manifestazioni, ove necessario, potranno assicurare un'azione di coordinamento e di programmazione delle attività del settore.

Ferme restando le procedure di rilascio delle autorizzazioni, più avanti descritte, le gare inserite nel calendario si svolgeranno secondo il programma

concordato. Ogni particolare esigenza di traffico e di sicurezza potrà così essere valutata con congruo anticipo per indicare, ove necessario, diverse date e/o modalità di svolgimento della competizione agli organizzatori.

Allo stesso modo, sopravvenute necessità organizzative o difficoltà operative potranno essere sempre rappresentate dalle società sportive al fine di apportare, se possibile, modifiche alla data o alle modalità di svolgimento della competizione.

Le gare non comprese nel calendario saranno autorizzate compatibilmente con le esigenze contingenti, anche in relazione alle iniziative già in programma.

2. Modalità di richiesta dell'autorizzazione

L'istanza di autorizzazione di una competizione ciclistica su strada, adempiuti i prescritti oneri di bollo, deve pervenire alla Prefettura competente per territorio almeno 30 giorni prima della manifestazione, corredata dalla documentazione indicata nell'allegato 1. La mancanza di uno di tali documenti, ovvero la mancanza di un'idonea copertura assicurativa per i danni derivanti da responsabilità civile verso terzi connessi alla manifestazione, sospende l'attività istruttoria della richiesta sino al completamento degli atti da parte degli interessati.

All'istanza dovrà essere inoltre allegata una marca da bollo da utilizzarsi per l'adempimento degli oneri relativi al documento autorizzativo.

Al fine di snellire la procedura di acquisizione del nulla-osta da parte degli enti proprietari delle strade interessate al transito della competizione sportiva, a cura degli organizzatori sarà inviata a ciascuno di essi per conoscenza copia dell'istanza, redatta in carta semplice, entro il termine di 30 giorni dalla gara.

3. Nulla-osta degli enti proprietari delle strade

Secondo quanto indicato nell'articolo 9, comma 2, la Prefettura provvede a richiedere, senza altri oneri a carico degli organizzatori, il nulla-osta degli enti proprietari delle strade percorse o attraversate dalla carovana ciclistica, peraltro già informati dell'istanza presentata alla Prefettura.

Il nulla-osta può ritenersi tacitamente acquisito in caso di silenzio assenso degli enti proprietari entro il termine indicato nella richiesta avanzata da codeste Prefetture, comunque non superiore a 15 giorni dalla ricezione dell'istanza. A tal fine, codeste Prefetture avranno cura di anticipare la richiesta trasmettendola con supporti telematici o a mezzo fax.

Il nulla-osta o la comunicazione di eventuali divieti o limitazioni relativi allo svolgimento della manifestazione potrà essere fornito con lo stesso mezzo da parte degli enti proprietari interessati.

Atteso che la valutazione in ordine alla sicurezza della circolazione ed alla fluidità del traffico è rimessa al Prefetto, giova precisare che il nulla-osta degli enti proprietari delle strade attiene solo a valutazioni tecniche relative allo stato della strada ed alla compatibilità della manifestazione con le esigenze connesse alla conservazione del patrimonio stradale.

4. Parere della Questura

Sebbene non previsto dal legislatore del codice della strada, è opportuno che a cura della Prefettura sia data notizia dell'istanza di autorizzazione alla competizione ciclistica alla Questura, al fine di acquisire, anche con la procedura del silenzio-assenso, la conferma dell'assenza di motivi ostativi allo svolgimento della manifestazione per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

5. Ordinanza di sospensione temporanea della circolazione

Come è evidente, la competizione sportiva su una strada aperta al traffico si concretizza in una serie continua di condotte pericolose per la circolazione stradale, riferite alla velocità, alla posizione dei veicoli sulla carreggiata, al sorpasso, ecc.

Pertanto il rilascio del provvedimento autorizzativo per lo svolgimento della gara su strada comporta necessariamente l'adozione di un'ordinanza di sospensione o limitazione, anche temporanea, della circolazione, ai sensi degli articoli 6 e 7

del Codice della Strada, da parte del prefetto per le strade extraurbane ed urbane sottratte alla competenza degli enti locali e del sindaco per quelle urbane. Tale provvedimento, conseguente al rilascio dell'autorizzazione alla competizione sportiva, che interessa il tratto di strada compreso tra il cartello mobile che indica "l'inizio corsa" e quello che indica il "fine corsa" - di cui all'articolo 360 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada sarà opportunamente reso noto agli altri utenti della strada dalle Forze di polizia ovvero, in mancanza, delle indicazioni e segnalazioni messe in atto dal personale dell'organizzazione.

6. Rilascio dell'autorizzazione

Per consentire agli organizzatori di dare attuazione alle misure organizzative necessarie ad assicurare l'adempimento delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione prefettizia, il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione dovrà essere adottato entro il 7° giorno antecedente a quello in cui era programmata la manifestazione.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione circa la necessità che l'eventuale diniego dell'autorizzazione sia motivato da esigenze di sicurezza della circolazione ovvero di tutela dell'ordine e dell'incolumità pubblica.

Le problematiche connesse alla fluidità del traffico, in special modo nelle zone o nei periodi dell'anno caratterizzati da maggior movimento veicolare, dovranno essere attentamente valutate anche alla luce del valore sociale ed educativo della manifestazione, precludendone lo svolgimento per motivi di traffico solo se la manifestazione determini il blocco della circolazione su arterie di prioritario interesse di collegamento e per periodi di tempo incompatibili con le esigenze generali della circolazione, senza possibilità di individuare itinerari alternativi per il traffico da deviare.

7. Prescrizioni e cautele imposte dall'autorizzazione

Nell'autorizzazione dovrà essere chiaramente indicato che lo svolgimento della gara è subordinato all'adozione da parte degli organizzatori di tutte le cautele e le misure necessarie a tutelare l'incolumità dei concorrenti e del pubblico e per evitare danni alle persone o cose in conseguenza della manifestazione.

Ferma restando la possibilità di imporre più specifiche prescrizioni dettate dalla particolarità della gara, l'autorizzazione dovrà comunque prevedere che gli organizzatori:

- esercitino una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- garantiscano, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali;
- assicurino una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di almeno un'ambulanza;
- garantiscano il rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 360 D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), segnalando l'inizio e la fine della carovana dei ciclisti impegnati nella competizione sportiva con i prescritti cartelli mobili;
- salvo che non sia prevista la scorta degli organi di polizia stradale, mettano in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di presegnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti che partecipano alla gara;
- pongano in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;
- dispongano la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità

ed al numero dei corridori in gara;

- prevedano un'adeguata protezione dei concorrenti con la sistemazione di balle di paglia o analoghi dispositivi di protezione e contenimento in prossimità dei punti più pericolosi del percorso.

La Prefettura avrà cura di dare notizia del rilascio dell'autorizzazione alla Questura per la predisposizione dei servizi di tutela dell'ordine pubblico e di disciplina del traffico e ai Sindaci dei comuni interessati dalla manifestazione sportiva per l'adozione delle misure di competenza.

8. Scorta degli organi di polizia stradale

Nell'autorizzazione può essere indicato agli organizzatori l'obbligo di avvalersi di una scorta di polizia stradale a tutela della sicurezza della circolazione. Si richiamano a questo proposito le disposizioni contenute nella circolare n. 300/A/ 24799/116/1 del 9 giugno 1994 ed in particolare l'opportunità che la scorta della Polizia Stradale sia di regola prevista solo per le manifestazioni agonistiche che, per la notevole affluenza di pubblico, il numero dei concorrenti, tipo e tracciati delle strade, nonché volume di traffico lungo l'itinerario, potrebbero costituire un pericolo per la sicurezza della circolazione.

9. Manifestazioni ciclistiche non agonistiche e competizioni in circuito chiuso

Le manifestazioni non agonistiche, nelle quali è assente la caratteristica della competitività tra concorrenti, e le competizioni ciclistiche a carattere agonistico che si svolgono in circuiti chiusi al traffico sono escluse dalla disciplina dell'articolo 9 del Codice della strada.